

## ACCORDO QUADRO

38/2024

**CUP: G64D23001350001**

**CUP: G64D23002200001**

**CIG: B1B28FDB39**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 21 del mese di maggio,

### TRA

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

### E

Il Sig. Antonino Sirna Grilleri nato a [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Siapa s.r.l. con sede legale in Sant'Agata di Militello (ME), Contrada Cuccubello n. 41/a P.IVA 02633070830, con domicilio digitale PEC : [siapa@pec.siapa.it](mailto:siapa@pec.siapa.it) (d'ora innanzi "Fornitore")

### PREMESSO CHE:

- Con Decreto dell'Assessore della Salute 29 marzo 2023 n. 322, il CEFPAS è stato individuato quale Provider per l'attuazione e gestione del Piano di formazione regionale sulle infezioni ospedaliere da destinare ad almeno n° 27.531 dipendenti del SSR.
- Con l'Accordo Rep. n. 2217/2023, sottoscritto in data 27 aprile 2023, tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute ed il CEFPAS è stata data attuazione al succitato D.A. regionale Salute 29 marzo 2023 n. 322, con il quale la Regione Siciliana ha affidato al CEFPAS l'attuazione della Missione 6 del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) – Linea di investimento M6-C2-I2.2.B "Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: sub misura: Corso di formazione in infezioni ospedaliere".
- Con Decreto dell'Assessore della Salute 12 ottobre 2023 n. 1131, il CEFPAS è stato individuato quale Provider per l'attuazione e gestione del Piano di formazione regionale sulla formazione manageriale da destinare ad almeno n. 421 dipendenti del SSR.



- Con successivo Accordo Rep. n. 2264/2023, sottoscritto in data 16 novembre 2023, tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute ed il CEFPAS è stata data attuazione del sopra richiamato D.A. regionale Salute 29 marzo 2023 n. 1131, con il quale la Regione Siciliana ha affidato al CEFPAS l'attuazione della Missione 6 del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) – Linea di investimento M6-C2-I2.2.C "Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: sub misura: Corso di formazione manageriale".
- Con decisione a contrarre n. 113 del 17/05/2024 è stato autorizzato l'avvio della Trattativa Diretta n. 4353823 per la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della gestione integrata dei servizi di affitto aule didattiche, sale convegni e servizi ancillari.
- Con la deliberazione n. 118 del 21/05/2024 è stato disposto l'affidamento e la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
- Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del completamento delle verifiche condotte sul fornitore, e sotto condizione risolutiva connessa all'esito positivo delle verifiche predette da completarsi entro sessanta giorni.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, e la seguente documentazione:

- Patto di Integrità;
- Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";
- Documento privacy;
- Preventivo Rev. n.01 del 12/04/2024 (protocollo n.4392 del 24/04/2024).

Il Responsabile unico di progetto è il dott. Gioacchino Pontillo, mail: [gioacchinopontillo@cefpas.it](mailto:gioacchinopontillo@cefpas.it)

### **ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi che saranno affidati mediante "contratti attuativi" che il Cefpas potrà di volta in volta affidare; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare il fabbisogno presunto dei servizi che il Cefpas intende affidare e di individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula del presente Accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra il CEFPAS nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore, altresì, si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che il Committente, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

### **ART. 3 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente alla gestione integrata dei servizi di affitto aule didattiche, sale convegni e servizi ancillari, come meglio di seguito precisati:

- affitto sale convegni/aule didattiche;
- allestimento sale con mobili e arredi (sedie, tavolo relatori);
- servizi tecnici (audio/video/foto/luci);
- accoglienza (hostess/steward/tutor);
- traduzione (interpreti/traduttori);

Il Cefpas individua l'operatore economico aggiudicatario quale fornitore abituale ma non esclusivo e, pertanto, non le attribuisce alcun diritto di esclusiva nella fornitura dei servizi oggetto della presente gara.

Oggetto dell'affidamento è la gestione integrata dei servizi di affitto aule didattiche, sale convegni e servizi ancillari e quant'altro occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento di un evento. Il Centro affida all'appaltatore tutte le attività, tra cui la prenotazione e l'allestimento delle sale, i servizi tecnici nonché gli aspetti connessi alla logistica dell'evento.

Il servizio prevede l'erogazione dei servizi indicati nel presente articolo da erogare su tutto il territorio regionale.

La descrizione dei servizi oggetto del presente Accordo rappresenta lo standard minimo inderogabile delle prestazioni richieste al fornitore e che rimane in ogni caso obbligata ad eseguire ogni intervento, anche se non esplicitato, ma comunque necessario per assicurare la migliore prestazione possibile. L'organizzazione dei servizi in esame sarà a totale carico dell'Fornitore che se ne assumerà integralmente i rischi.

### **ART. 4 DURATA**

Il presente Accordo Quadro ha una durata complessiva di mesi 36, con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Cefpas potrà affidare i singoli servizi, mediante la stipula di specifici contratti attuativi, nei limiti della spesa massima consentita dal presente Accordo.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti al successivo art. 6.

A decorrere dalla ricezione del primo contratto attuativo, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste secondo i termini e le modalità indicati al successivo articolo 9. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

È prevista, ai sensi dell'art. dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023 e nei limiti dell'importo complessivo del presente Accordo quadro, l'eventuale proroga di ulteriori 4 mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

#### **ART. 5 VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi € 139.000,00 (IVA esclusa).

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Si precisa che la percentuale di sconto offerta dall'operatore economico è da intendersi quale ribasso unico percentuale da applicare all'elenco dei prezzi unitari indicati nel preventivo Rev. n.01 del 12/04/2024 (protocollo n. 4392 del 24/04/2024).

#### **ART. 6 ELENCO PREZZI**

I prezzi, al netto del ribasso del 4% offerto dal fornitore, indicati di seguito rappresentano la natura e il valore delle prestazioni che il Committente potrà richiedere durante la vigenza del presente Accordo:

<b>Descrizione attività</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Modalità</b>	<b>importi ribassati del 4 %</b>
Affitto sale convegni/aule didattiche	Sale convegni/aule didattiche con capienza fino a 24 unità;	1/2 giornata (max. 6 ore)	€ 115,20
Affitto sale convegni/aule didattiche	Sale convegni/aule didattiche con capienza fino a 24 unità;	1 giornata (max. 8 ore)	€ 192,00
Affitto sale convegni/aule didattiche	Sale convegni/aule didattiche con capienza fino a 60 unità;	1/2 giornata (max. 6 ore)	€ 288,00
Affitto sale convegni/aule didattiche	Sale convegni/aule didattiche con capienza fino a 60 unità;	1 giornata (max. 8 ore)	€ 576,00



Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Servizio hostess	1/2 giornata max. 6 ore)	€ 96,00
Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Servizio tutor	1/2 giornata (max. 6 ore)	€ 96,00
Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Servizio steward	1/2 giornata (max. 6 ore)	€ 96,00
Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Servizio hostess	1 giornata (max. 8 ore)	€ 153,60
Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Servizio tutor	1 giornata (max. 8 ore)	€ 153,60
Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Servizio steward	1 giornata (max. 8 ore)	€ 153,60
Traduzione	Servizio interpreti/traduttori	1/2 giornata (max. 6 ore)	€ 259,20
Traduzione	Servizio interpreti/traduttori	1 giornata (max. 8 ore)	€ 345,60
Affitto sale convegni/aule didattiche + Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Sale convegni/aule didattiche con capienza fino a 24 unità in aggiunta al servizio accoglienza	1/2 giornata (max. 6 ore)	€ 192,00
Affitto sale convegni/aule didattiche + Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Sale convegni/aule didattiche con capienza fino a 24 unità in aggiunta al servizio accoglienza	1 giornata (max. 8 ore)	€ 307,20
Affitto sale convegni/aule didattiche + Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Sale convegni/aule didattiche con capienza fino a 60 unità in aggiunta al servizio accoglienza	1/2 giornata (max. 6 ore)	€ 345,60
Affitto sale convegni/aule didattiche + Accoglienza (hostess/steward/tutor)	Sale convegni/aule didattiche con capienza fino a 60 unità in aggiunta al servizio accoglienza	1 giornata (max. 8 ore)	€ 672,00

Gli importi sono da intendersi Iva esclusa e comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione del servizio.

#### ART. 7 AVVIO DEL SERVIZIO E STIPULA SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai fini dell'attivazione del singolo servizio, il Committente invierà al Fornitore il contratto attuativo specificando:

- la tipologia di attività da svolgere;
- luogo e tempi di esecuzione;
- importo del contratto;
- l'imputazione della relativa spesa sui fondi ordinari del CEFPAS ovvero a valere dei progetti

finanziati con fondi PNRR.

- Codice CIG ed eventuale CUP di progetto

Una volta inoltrato il predetto contratto attuativo, il Fornitore, entro 3 giorni lavorativi, e, comunque prima dell'erogazione del servizio affidato, dovrà provvedere a restituirlo firmato digitalmente all'indirizzo di posta elettronica [cefpas@legalmail.it](mailto:cefpas@legalmail.it) per espressa accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

#### **ART. 8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Committente prima dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente al fornitore.

#### **ART. 9 MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

Il fornitore si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente affidamento, nei modi e tempi che saranno riportati nel contratto attuativo.

Il fornitore è tenuto a fornire un servizio di reportistica degli ordinativi evasi, distintamente per ciascuna tipologia, unitamente alla fattura del periodo di riferimento.

Il report dovrà contenere almeno le informazioni riportate di seguito, distintamente per ciascuna tipologia di servizio:

- Riferimenti della struttura (denominazione, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail)
- Eventuali servizi offerti
- Attrezzature audio/video di cui è dotata la sala;
- Numero di posti disponibili;
- Riferimenti del referente Cefpas che ha proceduto all'ordinativo;
- Codice del progetto Cefpas e centro di costo indicati al momento della prenotazione;
- Costo della sala (con e senza IVA);
- CIG ed eventuale CUP del progetto finanziato con fondi PNRR.

#### **ART. 10 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **ART. 11 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE E DEL COMMITTENTE**

Il fornitore dovrà designare all'interno della propria organizzazione un referente, cui rivolgersi per richieste, informazioni, comunicazioni relative al rapporto contrattuale nonché per eventuali problemi in merito all'esecuzione delle prestazioni appaltate e per l'accertamento di eventuali danni.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con detto rappresentante, il cui nominativo dovrà essere fornito al Cefpas anteriormente alla decorrenza del contratto, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Dovrà essere garantita la reperibilità, anche telefonica, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 di ogni giorno feriale.

Il fornitore dovrà fornire i servizi oggetto del presente affidamento con impiego di proprio personale e propria strumentazione tecnica, senza addebito alcuno all'Ente appaltante di eventuali costi aggiuntivi connessi all'acquisto, noleggio, manutenzione delle apparecchiature utilizzate.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a garantire al Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Committente. In caso di violazione di tali impegni il Committente potrà risolvere il contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

## **ART. 12      DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.



### **ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il Fornitore procederà, con cadenza trimestrale, all'emissione di fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, relativa alle prestazioni regolarmente eseguite e riferite ai singoli contratti attuativi affidati. Il corrispettivo contrattuale, da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e spesa, IVA esclusa, sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica della conformità del servizio, attestata dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal CEFPAS.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Nessun aggravio di costi o rimborso spese ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto potranno essere pretesi, ritenendosi il compenso in tutto remunerativo del servizio di cui al presente Accordo Quadro.

Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dal CEFPAS, il termine di pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta. Non sarà riconosciuto alcun compenso alla Società nel caso di inadempimento dell'obbligazione, ovvero sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale, fatta salva in ogni caso la riserva di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e il CIG della procedura di affidamento e il CUP ove necessario.

### **ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dal Fornitore su apposito modello predisposto dall'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n.136/2010, il Fornitore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

### **ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Committente.

### **ART. 16 INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Sarà applicata una penale nella misura dell'1‰, dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del contratto al netto dell'IVA e oneri della sicurezza nei seguenti casi non imputabili al Committente:

- in caso di ritardo sui tempi di esecuzione del contratto;
- nelle ipotesi di inesatto adempimento contrattuale, la penale sarà calcolata in ragione del ritardo nell'esecuzione della prestazione;



- in caso di non conformità del servizio, la penale sarà calcolata dal momento dell'avvenuto accertamento e fino al ripristino del servizio ovvero eliminazione del disservizio.

Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà al Fornitore, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale il Fornitore potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'Fornitore dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente.

Il CEFPAS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo al Fornitore.

L'eventuale applicazione delle penali non esime il Fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva del servizio reso.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Committente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni causati dal ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo Quadro.

## **ART. 17 CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il Committente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile Unico di progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'affidamento;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'affidamento;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'affidamento;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio
- verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'affidamento;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'affidamento;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di

- pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
  - il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art 53 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte del Fornitore dei requisiti ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora in corso di esecuzione le predette verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- Ove si verificassero deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addingenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Fornitore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
- Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'affidatario solo i servizi effettivamente eseguiti.

#### **ART. 18 RECESSO**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 19 ARTICOLO 17 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

L'esecuzione dei singoli contratti attuativi sarà subordinata alla preventiva valutazione dei rischi di natura interferenziale di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

#### **ART. 20 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non

eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **ART. 21 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico del Fornitore.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.

Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

#### **ART. 22 FORO COMPETENTE**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Caltanissetta.

#### **ART. 23 RINVIO**

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo Quadro si compone di n. 12 pagine.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da Antonino Sirna Grilleri ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

##### **IL FORNITORE**



ANTONINO  
SIRNA GRILLERI  
21.05.2024  
12:42:56  
GMT+00:00

##### **IL COMMITTENTE**

Il Direttore del Centro  
(Roberto Sanfilippo)



SANFILIPPO  
ROBERTO  
21.05.2024  
15:09:02  
GMT+01:00

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto Antonino Sirna Grilleri nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del presente Accordo Quadro.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



www.cefpas.it



Documento sottoscritto con firma digitale da Antonino Sirna Grilleri ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

IL FORNITORE



ANTONINO  
SIRNA  
GRILLERI  
21.05.2024  
12:42:56  
GMT+00:00

Il sottoscritto acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali trasmessi, che saranno trattati, secondo le previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nel D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio.

IL FORNITORE



ANTONINO  
SIRNA GRILLERI  
21.05.2024  
12:42:56  
GMT+00:00

**Nota di presa in carico: prenotazione pagamento modello F24ELIDE del 21.05.2024**

Internet Banking

Vi confermiamo la presa in carico della prenotazione del pagamento modello F24ELIDE del 21.05.2024

Numero operazione

[REDACTED]

Ordinante

**SIRNA GRILLERI ANTONINO**

N. C/C

[REDACTED]

Filiale

[REDACTED]

Dati dell'operazione

Contribuente

**S.I.A.P.A. S.R.L. - SOLUZIONI INTEGRATE PER L'AZIENDA E LA PUBBL**

Codice fiscale

**02633070830**

Saldo finale

**EUR 40,00**

Data scadenza

**21.05.2024**

In caso di prenotazione la Banca provvederà al pagamento e al relativo addebito nella giornata di scadenza a condizione che, al momento del pagamento, sul conto vi siano disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzo. Nel caso di conto incapiante e contestuale saldo negativo la Banca si riserva la facoltà di stornare il pagamento inviandole comunicazione nell'area "Documenti e Contratti".

Decorsa la data di scadenza riceverà la conferma del buon esito dell'operazione con allegata quietanza PDF della delega pagata. La presente delega sarà eseguita al cut-off del 21.05.2024 alle ore 23:59. Sarà possibile revocare la disposizione entro le ore 23:59 del 21.05.2024.

**Attenzione! Si ricordi di verificare il giorno antecedente la scadenza la disponibilità del conto corrente su cui desidera effettuare il pagamento.**

